



CITTA' DI
SAN GIORGIO A CREMANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera n. **136** Del 20 Maggio 2022

OGGETTO: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

L'anno Duemilaventidue il giorno 20 del mese di Maggio alle ore 12.45
nella sala delle adunanze della sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale

Presiede l'adunanza il Sig. Giorgio ZINNO in qualità di SINDACO
e sono presenti gli Assessori signori:

Sig.	Giorgio ZINNO	Sindaco
Sig.	Pietro DE MARTINO	Vice Sindaco
Sig.	Carlo LEMBO	Assessore
Sig.ra	Nunzia SIRICA	Assessore
Dr.	Giuseppe GIORDANO	Assessore
Dr.	Carlo SARNO	Assessore
Sig.ra	Simona D'AGOSTINO	Assessore
Sig.ra	Eva LAMBIASE	Assessore

Presente	Assente
Si	
Si	
Si	
Si	
Si	
	Si
	Si
Si	

Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Maria Rosaria IMPRESA

Il Presidente, constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che:

In data 19 agosto 2016 è stato emanato il d.lgs. n. 175, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Il suddetto decreto è stato successivamente integrato e modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 e, per ultimo, dalla l. 30 dicembre 2018, n. 145;

Per effetto dell'art. 20 del citato d.lgs. 175/2016, entro il 31 dicembre, il Comune deve provvedere ad effettuare una razionalizzazione periodica delle partecipazioni dallo stesso possedute, individuando quelle che devono essere alienate o oggetto di appositi piani di razionalizzazione.

La presente razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, commi 611

e 612, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, con deliberazione del Consiglio comunale n. 42, del 28.04.2016;

Sulla base del nuovo quadro normativo di cui al d.lgs. 175/2016, debbono essere alienate, o oggetto di misure di razionalizzazione, le partecipazioni:

- 1) non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 7, del d.lgs. 175/2016;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del d.lgs. 175/2016;
- 3) che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, del d.lgs. 175/2016.

L'art. 4 (Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche) del citato d.lgs. 175/2016 prevede che:

- "1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.*
- 2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.*
- 3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato".*

L'art. 5 (Oneri di motivazione analitica), commi 1 e 2, del citato d.lgs. 175/2016 prevede che:

- "1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.*
- 2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate".*

Il Consiglio comunale con delibera n. 42, del 28.04.2016, ha approvato il processo di razionalizzazione delle Società e delle partecipazioni societarie con la quale ha deciso di attuare le seguenti misure:

- Dismissione delle quote azionarie detenute da questo Ente nella Spa TESS Costa del Vesuvio e nella S.C.P.A. STOA';

Successivamente ai provvedimenti dianzi citati si è proceduto ad approvare da parte del Settore Organizzazione, Affari generali e Politiche scolastiche, con Determinazione n.6, del 15.01.2018, Bando di gara finalizzato all'alienazione delle quote azionarie della S.C.P.A. STOA' , atteso che relativamente alla TESS Costa del Vesuvio SPA la stessa società è stata posta in liquidazione;

Gli esiti della vendita sono stati infruttuosi, tanto è che con Determinazione n.69, del 04.05.2018, si è proceduto all'esperimento ulteriore dell'alienazione delle azioni della Società, rilevandosi anche questo tentativo infruttuoso;

Dato atto che alla data della presente delibera, l'ente possiede le medesime partecipazioni detenute alla data di approvazione da parte del Consiglio comunale della deliberazione n.42/2016 e precisamente :

- Società SPA TESS Costa del Vesuvio - Quota di partecipazione 0,640% - diretta- regime non in house;
- Società S.C.P.A. STOA' - Quota di partecipazione 0,568% - diretta- regime non in house.

Ritenuto, pertanto, di proporre al Consiglio comunale la conferma delle misure di razionalizzazione già definite con la precedente delibera n.42/2016;

Visti:

- MEF, Dipartimento del tesoro – Corte dei conti, con le Linee guida – Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, art. 20 d.lgs. 175/2016. Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche – art. 17 d.l. 90/2014, novembre 2018;
- la delibera della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21 dicembre 2018, Linee d'indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. 175/2016.

Ritenuto necessario provvedere a trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti per l'acquisizione del parere;

Visti i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di approvare la premessa
2. di proporre al Consiglio comunale la razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 dell'Ente nelle modalità indicate in premessa e secondo le schede di analisi definite dal MEF, Dipartimento del tesoro – Corte dei conti, con le Linee guida – Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, art. 20 d.lgs. 175/2016- Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art. 17 d.l. 90/;
3. di dare atto che le schede di rilevazione riportano, così come previsto dal MEF anche i dati per il censimento annuale delle partecipazioni pubbliche, ex art. 17, d.l. 90/2014;
4. di dare atto che la revisione ordinaria di cui al punto 2 costituisce aggiornamento della revisione straordinaria delle partecipazioni possedute al 23 settembre 2016 dall'Ente, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 175/2016;
5. di trasmettere, successivamente all'approvazione del Consiglio, le deliberazioni alla Corte dei conti, sez. di controllo, e al Ministero dell'economia ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016;

6. di procedere a pubblicare, ad avvenuta approvazione da parte del Consiglio, il presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito Internet dell'Ente;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile in considerazione della necessità di dar corso agli adempimenti di legge.



Il Dirigente

Dott. Vincenzo Falasconi

(Firma a conferma della sottoscrizione già apposta sulla proposta in atti)

PARERI ART. 49 e art. 147 bis D.Lgs.267/2000 ED ART. 51 DELLO STATUTO

Il sottoscritto **Dr. Vincenzo Falasconi** nella qualità di Dirigente del Settore III
Viste e fatte proprie le considerazioni e le motivazioni riportate nella proposta di delibera;
Preso atto che dette considerazioni e motivazioni costituiscono i presupposti di fatto e le ragioni di diritto di cui all'articolo 3 della legge n. 241/1990;
Dato atto che i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 51 dello Statuto di questo Ente
DICH IARA
che la proposta di deliberazione innanzi riportata è regolare dal punto di vista tecnico e per la stessa si attesta la regolarità e la correttezza della propria azione amministrativa.

San Giorgio a Cremano, 20.05.2022



Il Dirigente

Dott. Vincenzo Falasconi

(Firma a conferma della sottoscrizione già apposta sul parere in atti)

Il sottoscritto **Dr. Vincenzo FALASCONI** nella qualità di Dirigente del Sett. Programm. Econ.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 51 dello Statuto di questo Ente
DICHIARA
che la proposta di deliberazione che segue è regolare dal punto di vista contabile.

San Giorgio a Cremano, 20.05.2022



Il Dirigente

Dr. Vincenzo Falasconi

(Firma a conferma della sottoscrizione già apposta sul parere in atti)

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di €	viene prelevata dal Titolo	Sez.
Rubrica Capitolo		del bilancio anno 2022
che presenta la seguente disponibilità:		
Stanziamento		€
Prenotazioni		€
Impegno precedente	€	€
Impegno presente	€	€
Disponibile		€
Non comporto impegno di spesa		

San Giorgio a Cremano, 20.05.2022



Il Dirigente

Dr. Vincenzo Falasconi

(Firma a conferma della sottoscrizione già apposta sul parere in atti)

PARERE EX ART. 9 REGOLAMENTO ORGANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI

La sottoscritta Dr.ssa Maria Rosaria IMPRESA, Segretario Generale del Comune di S. Giorgio a Cremano;

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dal Servizio proponente;

Visti i pareri favorevoli resi ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente del Settore III di regolarità tecnica e di regolarità contabile;

Lette le motivazioni indicate nella parte narrativa della proposta, sottoscritta con le attestazioni di responsabilità dal dirigente proponente;

Dato atto che la responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di "favorevole" ai sensi dell'art. 49 T.U. n. 267/2000, attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 bis, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto;

Per quanto di competenza, nulla osserva e si demandano all'Amministrazione le valutazioni di competenza.

San Giorgio a Cremano, 20.05.2022



Il Segretario Generale
Dr.ssa Maria Rosaria IMPRESA

(Firma a conferma della sottoscrizione già apposta sul parere in atti)

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Dato atto che la medesima è corredata dai pareri previsti dall'art. 49 e art. 147 del D.lgs 267/00 nonché il parere espresso dal Segretario Generale;

Con voto unanime reso nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi riportata e per gli effetti.

1. di proporre al Consiglio comunale la razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 dell'Ente nelle modalità indicate in premessa e secondo le schede di analisi definite dal MEF, Dipartimento del tesoro – Corte dei conti, con le Linee guida – Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, art. 20 d.lgs. 175/2016- Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art. 17 d.l. 90/;
2. di dare atto che le schede di rilevazione riportano, così come previsto dal MEF anche i dati per il censimento annuale delle partecipazioni pubbliche, ex art. 17, d.l. 90/2014;
3. di dare atto che la revisione ordinaria di cui al punto 2 costituisce aggiornamento della revisione straordinaria delle partecipazioni possedute al 23 settembre 2016 dall'Ente, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 175/2016;
4. di trasmettere, successivamente all'approvazione del Consiglio, le deliberazioni alla Corte dei conti, sez. di controllo, e al Ministero dell'economia ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016;
5. di procedere a pubblicare, ad avvenuta approvazione da parte del Consiglio, il presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito Internet dell'Ente;

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile in considerazione della necessità di dar corso agli adempimenti di legge.

Con separata votazione e all'unanimità dei voti dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/00.

IL PRESIDENTE
Giorgio ZINNO



IL SEGRETARIO
Maria Rosaria IMPRESA

